



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 36_

DEL 12.11.2020

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione

OGGETTO: PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PRAE) DELLA REGIONE PIEMONTE ADOTTATO CON DGR N.33-1855 DEL 7.8.2020 – CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI

L'anno duemilaventi, addì dodici del mese di novembre alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

In osservanza delle disposizioni inerenti la tutela delle persone dai rischi di contagio, la seduta non è aperta al pubblico.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
BAGNATI Matteo	Consigliere	X	
BOVIO Andrea	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Damiano	Consigliere	X	
CERFEDA Davide	Consigliere	X	
COTUGNO Michele	Consigliere	X	
DELCONTI Giovanni	Consigliere		X
LUONGO Pierpaolo	Consigliere		X
MAZZARON Federico	Consigliere	X	
MIGLIO Claudia	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere		X
SPADONI Dania	Consigliere	X	
	TOTALE	10	3

Il Segretario Dott. Lella Francesco provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. n. 36 in data 12.11.2020

OGGETTO: PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PRAE) DELLA REGIONE PIEMONTE ADOTTATO CON DGR N.33-1855 DEL 7.8.2020 – CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che in data 7 agosto 2020 con DGR n.33-1855 è stato adottato il “Documento Programmatico di Piano” e il “Documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)”, pubblicato sul BUR n.37 del 10.09.2020.

Presa visione del “Documento Programmatico di Piano” e del “Documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS” del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)”, pervenuto il 25.09.2020 prot. n.14514, allegato alla “Convocazione della prima conferenza di copianificazione e valutazione e avvio della consultazione dell’Autorità regionale competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale per la fase preliminare di definizione dei contenuti da includere nel Rapporto Ambientale (Scoping)”.

Preso atto che la convocazione della prima conferenza di copianificazione costituisce avvio della consultazione dell’Autorità regionale competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale prevista dall’art.13, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006, ai quali è richiesto il contributo relativo alla fase di specificazione dei contenuti da includere nel rapporto ambientale della VAS.

Rilevato che nell’indizione della conferenza di copianificazione viene indicata la data di lunedì 16 novembre 2020 quale termine ultimo per la trasmissione dei contributi e delle osservazioni.

Ritenuto opportuno entrare nel merito della salvaguardia del territorio comunale contribuendo alla redazione del Piano delle Attività Estrattive della Regione Piemonte, presentando osservazioni / contributi.

Ravvisata pertanto l’opportunità di presentare contributi e osservazioni al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) “Documento Programmatico di Piano” e il “Documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS”, pubblicato sul BUR n.37 del 10.09.2020.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs n.267/2000.

Dato atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Visti

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.152/2006
- lo Statuto dell’Ente.

Il Sindaco invita alla discussione.

Segue discussione durante la quale intervengono, oltre al Sindaco, i Consiglieri Cerfeda Davide, Mazzaron Federico.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.

Uditi gli interventi sopra citati.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Sindaco:

PRESENTI	N. 10
VOTI A FAVORE	N. 10
ASTENUTI	N. =
CONTRARI	N. =

D E L I B E R A

- 1) **Di formulare** la seguente osservazione / contributo al Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) “Documento Programmatico di Piano” e il “Documento tecnico preliminare di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS”, pubblicato sul BUR n.37 del 10.09.2020:

“Con D.G.R. del 7 agosto 2020 n. 33-1855 è stato adottato il Documento Programmatico di Piano, nell’ambito del processo di approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) di cui alla legge regionale 23/2016. Con il documento si apre il processo di co-pianificazione che porterà all’approvazione del PRAE, pertanto è fondamentale che ci sia la massima coerenza con gli obiettivi e le indicazioni previste dalla legge regionale. Su almeno un aspetto, però, si ritiene che quanto previsto nel Documento Programmatico non rispecchi quanto previsto dalla legge regionale, in particolare quando riporta che *“la logica con cui si procederà alla quantificazione dei fabbisogni sarà quella di identificare dei processi piuttosto che delle soglie dimensionali sulla cui base programmare l’iter autorizzativo delle attività estrattive per gli anni di validità del piano”* e, ancor più esplicitamente, che *“non disponendo di indicazioni certe sui trend della domanda per il decennio di validità del piano, il PRAE si propone di non fissare un limite alle volumetrie estraibili a livello regionale”*.

Tali affermazioni sono in contrasto con quanto previsto esplicitamente dalla legge regionale 23/2016 che alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 4 dice con chiarezza che il PRAE deve contenere, tra le altre cose: “la determinazione dei fabbisogni dei singoli comparti, secondo le loro esigenze e peculiarità, nonché delle esigenze di conservazione del patrimonio naturale”. Si tratta di un comma che va letto insieme alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 che nel disciplinare le modalità di modifica del PRAE dice che sono da ritenersi modifiche non sostanziali: “quelle che, se nel corso di validità del PRAE viene accertata l’impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, modificano per non più del 10 per cento il **dimensionamento dei bacini o dei poli estrattivi**”.

Risulta evidente che il legislatore ritiene che il PRAE debba contenere un dimensionamento quantitativo di bacini e poli estrattivi tanto da indicare con precisione le modifiche possibili. Approvare un piano regionale privo di soglie quantitative sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla legge regionale.

Non solo. All’interno di una programmazione quale quella delle attività estrattive è necessario indicare il “dove” si può scavare, identificando con precisione bacini e poli estrattivi, ma anche il “quanto” si potrà scavare. Rinunciare a questa seconda indicazione significherebbe abdicare al ruolo proprio della programmazione, rendendo inefficace il PRAE stesso.

Ci troveremmo, così, di fronte a un indebolimento degli enti locali che sarebbero privati di importanti criteri autorizzativi, con conseguenze negative su diversi aspetti: ambientale (minore limite al consumo di suolo non giustificato da esigenze reali di mercato), paesaggistico (maggiore possibilità di modifiche del territorio), ma anche economico perché un eccesso di offerta provocherebbe un abbassamento del valore del materiale estratto tanto da mettere in crisi gli equilibri economici delle aziende, **soprattutto nel I comparto** (sabbia e ghiaia per costruzioni e infrastrutture).

Diverse esperienze di programmazione dimostrano che non solo è possibile quantificare i fabbisogni di mercato e quindi delimitare delle soglie estrattive globali per un certo periodo di tempo, ma anche necessario. Basti guardare alla vicina Lombardia o al PAEP della Provincia di Novara.

Il suolo, infine, è una risorsa finita, fondamentale per le attività agricole, il paesaggio e l’ambiente. Il ricorso all’estrazione deve essere reso possibile in riferimento a effettivi fabbisogni legati all’ambito dell’edilizia e delle infrastrutture, dando comunque, massima priorità al riciclo degli inerti.”

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 10
VOTI A FAVORE	N. 10
ASTENUTI	N. =
CONTRARI	N. =

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Fabio SPONGHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Dott. Francesco LELLA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13.11.2020
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Bellinzago Novarese, 13.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco LELLA